

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Brescia

**DIREZIONE SANITARIA
DIPARTIMENTO VETERINARIO
E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE**

Viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia

Tel. 030/3839005

E-mail: PrevenzioneVeterinaria@ats-brescia.it

ORDINANZA N. 63

Brescia, 24.11.2025

**OGGETTO : Focolaio di Influenza Aviaria Alta Patogenicità
Revoca Zona di Protezione.**

GRANDI E PANCERA SOCIETÀ AGRICOLA

C.NA FORNACE – 25020 SENIGA (BS)

Codice Aziendale: 177BS024

Proprietario: SOCIETÀ AGRICOLA LA PELLEGRINA S.P.A

VIA VALPANTENA, 18/G - 37142 QUINTO di VALPANTENA (VR)

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO VETERINARIO E SICUREZZA
DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE
DOTT. CLAUDIO MONACI

VISTA la Legge 23.12.78, n. 833 e successive aggiunte e modificazioni;

VISTA la Legge regionale n. 33/2009 e s.m.i;

VISTA la D.G.R. 6 luglio 2020 – n. XI/3333 “Piano regionale di controllo e sorveglianza dell’influenza aviaria”;

VISTO il Regolamento (UE) 2017/625 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»);

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione del 17 dicembre 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate ed in particolare l’articolo 21 comma 1;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione del 17 dicembre 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti;

VISTO il Decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136 Attuazione dell’articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare

ATS Brescia – Sede Legale: viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia

Tel. 030.38381- www.ats-brescia.it

Posta certificata: protocollo@pec.ats-brescia.it

Codice Fiscale e Partita IVA: 03775430980



la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016;

VISTO il Decreto Legislativo n.27 del 2 febbraio 2021 finalizzato ad adeguare e raccordare le disposizioni nazionali vigenti alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/625;

VISTA la Ordinanza ATS Brescia n. 61 del 30.10.2025;

DATO ATTO del completamento delle attività di sorveglianza da effettuarsi nella zona di protezione istituita con Ordinanza n. 61 del 30.10.2025 come da documentazione agli atti di questa ATS e dalle registrazioni nei sistemi informativi;

VISTO il verbale n. 032861 del Distretto veterinario n. 3 di Leno con il quale è stata attestata l'effettuazione in data 03.11.2025 delle pulizie e disinfezioni preliminari con estinzione in data 04.11.2025;

VISTO il Decreto D.G. n. 587 di ATS di Brescia del 25.10.2024 di aggiornamento del Piano di Organizzazione Aziendale Strategico approvato dalla Regione Lombardia con D.G.R. n. XII/3230 del 21.10.2024

ORDINA

La Revoca, a far data dal 26.11.2025, della Zona di Protezione da Influenza Aviaria istituita con Ordinanza N. 61 del 30.10.2025.

Restano integralmente e contestualmente in vigore nell'intero territorio ricompreso nel raggio di 10 Km intorno all'allevamento sede di focolaio 177BS024 le misure previste nella Zona di Sorveglianza istituita con Ordinanza n. 61 del 30.10.2025.

Si incaricano i Veterinari Ufficiali competenti per territorio alla vigilanza e controllo della presente Ordinanza.

La presente Ordinanza sarà trasmessa ai Sindaci dei Comuni interessati e notificata ai proprietari/detentori delle Aziende Avicole interessate a cura del Distretto Veterinario di Leno.

Ai sensi dell'articolo 3 comma IV della Legge 7 agosto 1990 n.241, si avverte che contro la presente ordinanza è ammesso nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di notifica, il ricorso al TAR di Brescia.

I contravventori saranno puniti a termine di Legge.

Firmato digitalmente dal
Direttore
del Dipartimento Veterinario e Sicurezza
degli Alimenti di Origine Animale
Dott. Claudio Monaci